

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) 1**
- Regolamento (CEE) n. 329/88 della Commissione, del 4 febbraio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5
- Regolamento (CEE) n. 330/88 della Commissione, del 4 febbraio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7
- Regolamento (CEE) n. 331/88 della Commissione, del 4 febbraio 1988, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 9
- * **Regolamento (CEE) n. 332/88 della Commissione, del 3 febbraio 1988, relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 1) originari dell'India 12**
- * **Regolamento (CEE) n. 333/88 della Commissione, del 4 febbraio 1988, relativo alla non riscossione di una tassa di compensazione all'importazione di taluni vini originari e in provenienza da alcuni paesi terzi 15**
- Regolamento (CEE) n. 334/88 della Commissione, del 4 febbraio 1988, recante modifica del regolamento (CEE) n. 4114/87, che modifica gli importi compensativi « adesione » applicabili agli scambi delle merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80 17
- Regolamento (CEE) n. 335/88 della Commissione, del 4 febbraio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 18
- Regolamento (CEE) n. 336/88 della Commissione, del 4 febbraio 1988, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi 20

2 (segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 337/88 della Commissione, del 4 febbraio 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	24
Regolamento (CEE) n. 338/88 della Commissione, del 4 febbraio 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	28
Regolamento (CEE) n. 339/88 della Commissione, del 4 febbraio 1988, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	30
Regolamento (CEE) n. 340/88 della Commissione, del 4 febbraio 1988, che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per il frumento e per il glutine di frumento	33

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

88/64/CECA :

- * **Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1987, che autorizza gli aiuti della Repubblica federale di Germania ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1988**

88/65/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1987, che autorizza il Regno Unito a procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di taluni televisori originari della Repubblica popolare cinese immessi in libera pratica negli altri Stati membri**

88/66/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1987, che modifica la decisione 87/257/CEE relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità**

88/67/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1987, che modifica la decisione 87/258/CEE relativa all'elenco degli stabilimenti del Canada dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità**

88/68/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1987, relativa ad uno stanziamento iniziale alla Danimarca di parte delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1988 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità**

88/69/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1987, relativa ad uno stanziamento iniziale ai Paesi Bassi di parte delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1988 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità**

(segue in 3ª pagina di copertina)

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1987, relativa ad uno stanziamento iniziale al Belgio di parte delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1988 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità** 42
-

Rettifiche

- Rettifica del regolamento (CEE) n. 3541/87 della Commissione, del 25 novembre 1987, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 (GU n. L 336 del 26. 11. 1987) 43
- Rettifica del regolamento (CEE) n. 3871/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 363 del 23. 12. 1987) 43
- ★ **Rettifica del regolamento (CEE) n. 3977/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1988 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (GU n. L 375 del 31. 12. 1987)** 43

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 328/88 DEL CONSIGLIO

del 2 febbraio 1988

che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1787/84, in appresso denominato « regolamento del Fondo », prevede la partecipazione del Fondo a programmi comunitari intesi a contribuire alla risoluzione dei gravi problemi concernenti la situazione socio-economica di una o più regioni e a garantire una migliore articolazione tra gli obiettivi comunitari di sviluppo strutturale o di riconversione delle regioni e gli obiettivi delle altre politiche comunitarie;

considerando che la Commissione ha definito, nell'ambito dell'articolo 46 del trattato CECA, gli obiettivi generali « acciaio » della Comunità per il 1990; che nonostante l'intenso impegno degli ultimi anni e le forti riduzioni delle capacità di produzione l'industria siderurgica della Comunità è tuttora caratterizzata da problemi di sovraccapacità;

considerando che un certo numero di zone della Comunità, caratterizzate da notevole dipendenza dalla siderurgia

e già colpite da una grave crisi occupazionale, conseguente al declino dell'industria siderurgica, possono registrare un aggravarsi degli effetti negativi;

considerando che occorre che la Comunità sostenga lo sforzo che si impone per sostituire i posti di lavoro perduti a causa della ristrutturazione, creando nelle regioni interessate nuove e adeguate fonti di occupazione in altri settori;

considerando che il 7 ottobre 1980 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2616/80 ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 216/84 ⁽⁷⁾, che ha istituito un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale intesa ad eliminare gli ostacoli che impediscono lo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica; che occorre consentire alle zone colpite dalla ristrutturazione siderurgica e situate nei nuovi Stati membri della Comunità di beneficiare, grazie ad un programma comunitario, di misure analoghe a quelle istituite dal suddetto regolamento;

considerando che, essendosi aggravati i problemi dell'industria siderurgica, sarà anche necessario adottare in altre zone della Comunità, sotto forma di un programma comunitario, misure analoghe a quelle già introdotte in alcune zone della Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 2616/80, ed eventualmente rafforzare, secondo le medesime modalità gli interventi in atto in queste ultime zone, onde tener conto del grave calo occupazionale verificatosi nel settore siderurgico a decorrere dal 31 dicembre 1985, data di scadenza della decisione n. 2320/81/CECA ⁽⁸⁾, modificata dalla decisione n. 1018/85/CECA ⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. C 9 del 14. 1. 1988, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. C 272 del 10. 12. 1987, pag. 16 e

GU n. C 9 del 14. 1. 1988, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. C 356 del 31. 12. 1987, pag. 56.

⁽⁶⁾ GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 228 del 13. 8. 1981, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 110 del 23. 4. 1985, pag. 5.

considerando che gli Stati membri interessati hanno comunicato alla Commissione le informazioni necessarie e che a norma della decisione n. 1566/86/CECA⁽¹⁾ le imprese siderurgiche devono fornire regolarmente alla Commissione dati statistici concernenti il ferro e l'acciaio;

considerando che il programma comunitario contribuisce alla riconversione delle regioni industriali in declino colpite dalla ristrutturazione siderurgica e tende quindi a realizzare sia gli obiettivi di sviluppo regionale sia gli obiettivi comunitari nel settore siderurgico; che, sulla base di queste considerazioni, la partecipazione comunitaria deve situarsi al livello massimo previsto dal regolamento del Fondo e che al tempo stesso il programma è considerato prioritario per quanto concerne la gestione delle risorse del Fondo;

considerando che occorre evitare il cumulo tra gli aiuti concessi nell'ambito delle azioni comunitarie specifiche istituite sulla base del regolamento (CEE) n. 724/75⁽²⁾ o del regolamento (CEE) n. 3634/85⁽³⁾ e quelli concessi nel quadro del presente programma comunitario;

considerando che l'intervento comunitario va attuato mediante programmi pluriennali che saranno definiti dalle autorità competenti degli Stati membri interessati; che, per garantire una corretta gestione finanziaria del Fondo, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli anzidetti programmi di intervento entro un certo termine a decorrere dal momento in cui sono state definite le zone interessate dal programma comunitario; che spetta alla Commissione accertare, quando approva i programmi, che le iniziative previste siano conformi al presente regolamento;

considerando che il presente programma comunitario s'inquadra nella prospettiva della riforma dei Fondi strutturali prevista all'articolo 130 D del trattato e che la scelta delle regioni che propone, così come i criteri su cui è basata tale scelta, dovranno essere coerenti all'impostazione che sarà adottata nel quadro della riforma suddetta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito, in conformità dell'articolo 7 del regolamento del Fondo, un programma comunitario che contribuisce in modo specifico alla riconversione di alcune regioni

⁽¹⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 6.

industriali in declino della Comunità colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica.

Articolo 2

Obiettivo del programma comunitario è di contribuire, nelle zone in questione, ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche creatrici d'occupazione. A tal fine esso prevede lo svolgimento di un insieme organico di iniziative pluriennali intese a migliorare l'infrastruttura e l'ambiente fisico e sociale delle zone interessate, nonché a promuovere l'insediamento di nuove attività, lo sviluppo delle piccole e medie imprese e il processo innovativo. Il programma comunitario garantisce una migliore articolazione tra gli obiettivi comunitari di riconversione delle regioni e gli obiettivi perseguiti dalla politica siderurgica della Comunità.

Articolo 3

1. Il programma comunitario riguarda le zone che soddisfano i seguenti criteri:

- a) numero minimo di posti nell'industria siderurgica;
- b) forte tasso di dipendenza, per quanto concerne l'occupazione industriale, dall'industria siderurgica;
- c) rilevanti perdite di posti di lavoro nel settore siderurgico;
- d) situazione socio-economica della regione a cui appartiene la zona in oggetto, caratterizzata in particolare da un mercato del lavoro particolarmente problematico.

2. In tutti gli Stati membri il programma comunitario si applica, previa decisione della Commissione, alle zone che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, qualora la ristrutturazione dell'industria siderurgica effettuata nell'ambito degli obiettivi generali «acciaio» della Comunità comporti un forte calo occupazionale nel settore siderurgico nel periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1989.

La Commissione decide entro un termine massimo di tre mesi, a decorrere dalla data di presentazione, da parte dello Stato membro interessato, della domanda relativa alle zone che possono beneficiare del programma comunitario. Le domande devono essere inviate alla Commissione entro il 30 aprile 1990, corredate delle informazioni necessarie, in particolare quelle relative alla perdita di posti di lavoro nel settore siderurgico; le informazioni devono essere coerenti con quelle fornite a norma della decisione n. 1566/66/CECA.

3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento, il programma comunitario si applica anche alle zone spagnole e portoghesi che rispondevano ai criteri di cui al paragrafo 1, ossia il Principado de Asturias e le zone che fruiscono di un regime nazionale di aiuti a finalità regionale nelle province di Alava e di Vizcaya.

Articolo 4

1. Al momento dell'adozione delle decisioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, sono applicati i criteri enunciati dall'articolo 3, paragrafo 1 sulla base delle soglie seguenti :

- a) il numero minimo di posti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) è dell'ordine di 3 500 al 1° gennaio 1986 ;
- b) il tasso di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) è in linea di massima superiore al 10 % ;
- c) le perdite di posti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) sono dell'ordine di 1 500 o più a decorrere dal 1° gennaio 1986 ;
- d) la situazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) è valutata applicando l'indicatore sintetico con la soglia di 120. Sono altresì applicati gli indicatori rispecchianti una situazione occupazione sfavorevole (in particolare, tasso di disoccupazione elevato).

Il livello geografico di applicazione dei criteri comunitari previsti all'articolo 3 è normalmente il livello amministrativo NUTS 3. Tuttavia, se i problemi siderurgici si collocano in zone o bacini occupazionali che differiscono in tutto o in parte da tale livello amministrativo e se queste zone o bacini soddisfano i criteri dell'articolo 3, il programma comunitario può prendere in considerazione anche tali livelli geografici.

Inoltre, il programma comunitario riguarda essenzialmente zone contemplate in un regime nazionale di aiuto a finalità regionale. Tuttavia, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento del Fondo, il programma può, se del caso, riguardare anche zone a favore delle quali le autorità pubbliche degli Stati membri sono disposte ad intervenire per la soluzione dei problemi che formano oggetto dell'azione comunitaria e nella misura in cui detto intervento è compatibile con l'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

2. Il programma comunitario può anche riguardare, a titolo eccezionale :

- la zona siderurgica del Granducato del Lussemburgo, nella misura in cui risponda ai criteri e alle soglie che figurano nel paragrafo 1, lettere a) b) e c) del presente articolo ;
- le zone siderurgiche della Grecia e dell'Irlanda, nella misura in cui la chiusura totale o parziale delle imprese siderurgiche comporti considerevoli perdite di posti di lavoro.

3. L'utilizzazione di criteri previsti nel presente regolamento non costituisce un precedente per successivi regolamenti.

Articolo 5

Il Fondo può partecipare, nel quadro del programma comunitario, ad operazioni quali quelle definite all'arti-

colo 4 del regolamento (CEE) n. 2616/80, fatta eccezione per le operazioni di cui ai punti 2 e 9 dello stesso articolo.

Nell'ambito del presente regolamento il Fondo può anche partecipare al finanziamento delle infrastrutture che contribuiscono alla creazione, allo sviluppo e all'adattamento di attività economiche creatrici di occupazione.

Inoltre, gli aiuti di cui all'articolo 4 punto 8 del regolamento (CEE) n. 2616/80 possono, ai fini del presente regolamento, riguardare anche gli investimenti nelle attività del turismo.

Articolo 6

1. Il programma comunitario è finanziato congiuntamente dallo Stato membro e dalla Comunità. Il contributo del Fondo, il quale non deve oltrepassare il 55 % delle spese pubbliche complessive previste dal programma, è erogato nel contesto degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee. La partecipazione comunitaria per tipo di operazione non può superare i tassi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2616/80, ad eccezione delle lettere b) e k).

Per quanto riguarda le infrastrutture di cui all'articolo 5, secondo comma del presente regolamento la partecipazione comunitaria può andare fino al 50 % della spesa pubblica.

2. Quando il programma comunitario riguarda zone portoghesi i tassi di partecipazione del Fondo di cui al paragrafo 1, ad eccezione del suo ultimo comma, sono aumentati, fino al 31 dicembre 1990, di 20 punti, con un massimo del 70 %.

Articolo 7

1. L'aiuto all'investimento può essere erogato, in parte o per intero, sotto forma di sovvenzione di capitale o di abbuono di interessi su prestito.

2. Le categorie di beneficiari del contributo del Fondo possono essere, per le operazioni di cui all'articolo 5 : autorità pubbliche, enti locali, società di sviluppo regionale, organismi vari, imprese, cooperative o singole persone che svolgono un'attività produttiva.

3. È escluso il cumulo tra gli aiuti concessi nell'ambito del presente programma comunitario e gli aiuti erogati per lo stesso progetto nel quadro delle azioni comunitarie specifiche istituite sulla base del regolamento (CEE) n. 724/75 o del regolamento (CEE) n. 3634/85.

Inoltre, gli aiuti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e e) del regolamento n. 2616/80 e gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera g) dello stesso articolo, quando sono corrisposti direttamente alle imprese, non possono avere l'effetto di ridurre la quota delle imprese beneficiarie a meno del 20 % della spesa totale.

Articolo 8

1. Il programma di intervento predisposto dalle autorità competenti dello Stato membro interessato è inviato alla Commissione:

- a) per le zone di cui all'articolo 3, paragrafo 3, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b) per le zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a decorrere dalla data di presentazione da parte dello Stato membro della domanda concernente le zone che possono beneficiare del programma comunitario e al più tardi entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'apposita decisione che la Commissione deve adottare in conformità del suddetto paragrafo 2.

Qualora la decisione della Commissione riguardi una delle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o una zona

che abbia formato oggetto di decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, il programma di intervento in atto è opportunamente modificato.

2. La durata del programma di intervento non può oltrepassare la data del 31 dicembre 1992.

Articolo 9

L'intervento del Fondo non può oltrepassare l'importo stabilito dalla Commissione al momento in cui ha definito il contratto di programma di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento del Fondo.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 febbraio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

REGOLAMENTO (CEE) N. 329/88 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4047/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 febbraio 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 febbraio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	10,36	168,31
0712 90 19	10,36	168,31
1001 10 10	65,54	252,37 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	65,54	252,37 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	5,23	187,63
1001 90 99	5,23	187,63
1002 00 00	45,58	163,21 ⁽³⁾
1003 00 10	39,26	180,79
1003 00 90	39,26	180,79
1004 00 10	95,79	149,33
1004 00 90	95,79	149,33
1005 10 90	10,36	168,31 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	10,36	168,31 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	33,88	176,95 ⁽⁴⁾
1008 10 00	39,26	97,87
1008 20 00	39,26	107,29 ⁽⁴⁾
1008 30 00	39,26	57,91 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(?)	(?)
1008 90 90	39,26	57,91
1101 00 00	21,87	277,23
1102 10 00	78,36	243,04
1103 11 10	115,18	404,76
1103 11 90	21,93	297,72

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 330/88 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 1988****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4048/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 febbraio 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 102.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 febbraio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	2	3	4	5
0709 90 60	0	0	0	0,70
0712 90 19	0	0	0	0,70
1001 10 10	0	0	0	1,81
1001 10 90	0	0	0	1,81
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0,70
1005 90 00	0	0	0	0,70
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	2	3	4	5	6
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 331/88 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1988

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 799/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 800/87⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura

di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾ per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 1° e il 2 febbraio 1988 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁴⁾, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti delle sottovoci 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 della nomenclatura combinata deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 30.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 12.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 13.⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.⁽¹⁴⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	62,00 ⁽¹⁾
1509 10 90	62,00 ⁽¹⁾
1509 90 00	73,00 ⁽²⁾
1510 00 10	62,00 ⁽¹⁾
1510 00 90	100,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
 - b) per la Turchia: di 11,48 ECU/100 kg ^(*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
 - c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco: di 12,69 ECU/100 kg ^(*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
- ^(*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	13,64
0711 20 90	13,64
1522 00 31	31,00
1522 00 39	49,60
2306 90 19	4,96

REGOLAMENTO (CEE) N. 332/88 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1988

relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 1) originari dell'India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti (categoria 1), elencati in allegato, originari dell'India, hanno superato il livello di cui al paragrafo 2 di detto articolo;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 è stata notificata all'India, in data 18 novembre 1987, una domanda di consultazioni;

considerando che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, le importazioni dei prodotti della categoria 1 debbono essere soggette, dal 18 novembre 1987 al 17 febbraio 1988, con regolamento (CEE) n. 3265/87 della Commissione⁽²⁾, a dei limiti quantitativi provvisori;

considerando che, in seguito a queste consultazioni tenutesi dall'11 al 13 gennaio 1988, è stato convenuto di sottoporre i prodotti tessili in questione a limiti quantitativi comunitari dal 18 novembre al 31 dicembre 1987 e per gli anni 1988 - 1991;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 11, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86;

considerando che i prodotti in questione, esportati dall'India tra il 18 novembre 1987 e il 31 dicembre 1987 verso la Comunità devono essere dedotti dal limite quantitativo comunitario dal 18 novembre al 31 dicembre 1987;

considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dall'India verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3265/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione nella Comunità di prodotti originari dell'India della categoria riportata in allegato è soggetta a limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dall'India verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3265/87 non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3265/87 dall'India verso la Comunità continuano ad essere subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86.

3. Tutti i prodotti dall'India verso la Comunità a decorrere dal 18 novembre 1987 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito per il periodo dal 18 novembre al 31 dicembre 1987. Tuttavia detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dall'India prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3265/87.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 3265/87 è abrogato.

*Articolo*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1991.

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 341 del 3. 12. 1987, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune (1987)	Codice Nimex (1987)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Stati membri	Limiti quantitativi dal 18 novembre al 31 dicembre 1987
1	55.05	55.05-13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	India	tonnellate	D F I BNL UK IRL DK GR ES PT CEE	816 214 813 341 909 133 48 23 107 28 3 432

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Stati membri	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988
1	5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 25 10 5205 25 30 5205 25 90 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 10 5205 35 90 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 45 10 5205 45 30 5205 45 90 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 10 5206 15 90 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 10 5206 25 90 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 10 5206 35 90 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 10 5206 45 90 ex 5604 90 00	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	India	tonnellate	D F I BNL UK IRL DK GR ES PT CEE CEE CEE CEE	5 000 1 020 9 270 4 350 7 000 1 030 780 200 900 450 30 000 Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 : 30 600 1990 : 31 212 1991 : 31 836

REGOLAMENTO (CEE) N. 333/88 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1988

relativo alla non riscossione di una tassa di compensazione all'importazione di taluni vini originari e in provenienza da alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3992/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 6,

considerando che, per maggior chiarezza, in seguito alle modifiche sostanziali subtrate in materia di non riscossione di una tassa di compensazione all'importazione di taluni vini originari e in provenienza da alcuni paesi terzi, di cui al regolamento (CEE) n. 2223/70 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/86 ⁽⁴⁾, è opportuno procedere alla codificazione del citato regolamento ;

considerando che, a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87, qualora il prezzo d'offerta franco frontiera di un vino, maggiorato dei dazi doganali, sia inferiore al prezzo di riferimento concernente tale vino, viene riscossa sulle importazioni di detto vino e dei vini assimilati una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato dei dazi doganali ;

considerando che tale tassa di compensazione non è tuttavia riscossa nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire, e siano in grado di farlo, che il prezzo praticato all'importazione dei prodotti originari e in provenienza dal proprio territorio non sarà inferiore al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali e che verrà evitata ogni deviazione di traffico ;

considerando che i paesi di cui all'articolo 1 del presente regolamento si sono impegnati ad osservare il prezzo di riferimento ; che è pertanto opportuno che non sia riscossa nei loro confronti la tassa di compensazione sulle importazioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

Articolo 1

La tassa di compensazione di cui all'articolo 53, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 non è riscossa all'importazione dei prodotti seguenti :

1. a) vino rosso, compreso il vino rosato,
 - b) vino bianco diverso da quello presentato all'importazione sotto la denominazione del vitigno Riesling o Sylvaner,
 - c) vino liquoroso,
 - d) vino alcolizzato,
- originari e in provenienza :
- dall'Algeria,
 - dall'Argentina,
 - da Cipro,
 - da Israele,
 - dal Marocco,
 - dalla Romania ;
2. a) vino rosso, compreso il vino rosato,
 - b) vino bianco diverso da quello di cui alla lettera c),
 - c) vino bianco presentato all'importazione sotto la denominazione del vitigno Riesling o Sylvaner,
 - d) vino liquoroso,
 - e) vino alcolizzato,
- originari e in provenienza :
- dal Sudafrica,
 - dall'Australia,
 - dall'Austria,
 - dalla Bulgaria,
 - dal Cile,
 - dall'Ungheria,
 - dalla Svizzera,
 - dalla Cecoslovacchia,
 - dalla Tunisia,
 - dalla Turchia,
 - dalla Jugoslavia.

Articolo 2

1. Il regolamento (CEE) n. 2223/70 è abrogato.
2. I richiami al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 241 del 4. 11. 1970, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 334/88 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 4114/87, che modifica gli importi compensativi «adesione» applicabili agli scambi delle merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3743/87 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4055/87 ⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4114/87 della Commissione, del 19 dicembre 1987 ⁽⁵⁾, ha modificato gli importi compensativi «adesione», fissati con regolamento (CEE) n. 623/86 della Commissione ⁽⁶⁾; che si è constatato che il coefficiente di produzione utilizzato per calcolare alcuni di tali importi è errato; che occorre pertanto rettificare gli importi in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi indicati a fronte del codice NC 2905 43 00 negli allegati II, IV e VI del regolamento (CEE) n. 4114/87 sono sostituiti dagli importi seguenti:

- nell'allegato II, parte 1^a, colonna 2: —25,80
- nell'allegato II, parte 1^a, colonna 3: +21,75
- nell'allegato IV, parte 1^a, colonna 2: +25,80
- nell'allegato IV, parte 1^a, colonna 3: —21,75
- nell'allegato VI, parte 1^a, colonna 2: 47,55

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, su richiesta dell'interessato, gli importi previsti dal presente regolamento si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1988, per tutte le operazioni realizzate prima della data di entrata in vigore del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 385 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 59 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 335/88 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 1988
che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2054/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 325/88 ⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2054/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 32 del 4. 2. 1988, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 febbraio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	41,49 ⁽¹⁾
1701 11 90	41,49 ⁽¹⁾
1701 12 10	41,49 ⁽¹⁾
1701 12 90	41,49 ⁽¹⁾
1701 91 00	50,49
1701 99 10	50,49
1701 99 90	50,49

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 336/88 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 1988
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3882/87 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1987/1988 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1917/87 ⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1918/87 ⁽⁸⁾ del Consiglio;

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 4018/87 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 285/88 ⁽¹⁰⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4018/87, modificato, ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare

l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1988/1989 per il colza e il ravizzone e la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti, l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per questa campagna ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valido per la campagna 1987/1988; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo e le misure connesse per la campagna 1988/1989 saranno conosciuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽¹¹⁾ sono fissati negli allegati.
2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio ⁽¹²⁾ fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.
3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio ⁽¹³⁾ per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.
4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1988/1989 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 5 febbraio 1988, per tener conto dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in particolare del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1988.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.

⁽⁷⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 27.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 26 del 30. 1. 1988, pag. 82.

⁽¹¹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽¹³⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. (1) 7
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	22,497	22,633	23,329	22,820	22,820	20,041
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	54,78	55,13	56,78	55,74	55,74	48,12
— Paesi Bassi (Fl)	60,75	61,12	62,97	61,76	61,76	54,12
— UEBL (FB/Flux)	1 077,67	1 084,15	1 117,67	1 092,30	1 092,30	953,43
— Francia (FF)	161,95	162,87	167,92	163,23	163,23	143,23
— Danimarca (Dkr)	194,06	195,20	201,35	196,73	196,73	170,43
— Irlanda (£ Irl)	17,999	18,101	18,689	18,192	18,192	15,793
— Regno Unito (£)	12,700	12,757	13,251	12,804	12,804	10,840
— Italia (Lit)	34 248	34 437	35 440	34 337	34 337	29 677
— Grecia (Dra)	1 943,68	1 918,75	2 017,00	1 860,74	1 860,74	1 426,45
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Pta)	3 358,08	3 377,92	3 456,93	3 359,35	3 359,35	2 897,24
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 338,85	4 351,24	4 472,78	4 348,63	4 348,63	3 791,14

(1) Fatta salva la fissazione dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. (!) 7
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	24,997	25,133	25,829	25,320	25,320	22,541
2. Aiuti finali :						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	60,75	61,09	62,74	61,70	61,70	54,03
— Paesi Bassi (Fl)	67,44	67,81	69,66	68,45	68,45	60,74
— UEBL (FB/Flux)	1 197,84	1 204,32	1 237,84	1 212,46	1 212,46	1 073,60
— Francia (FF)	180,64	181,56	186,61	181,92	181,92	161,92
— Danimarca (Dkr)	215,95	217,09	223,24	218,62	218,62	192,32
— Irlanda (£ Irl)	20,077	20,179	20,768	20,271	20,271	17,871
— Regno Unito (£)	14,340	14,397	14,891	14,444	14,444	12,481
— Italia (Lit)	38 241	38 430	39 432	38 330	38 330	33 669
— Grecia (Dra)	2 264,53	2 239,60	2 337,85	2 181,59	2 181,59	1 747,30
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	385,53	385,53	385,53	385,53	385,53	385,53
— in un altro Stato membro (Pta)	3 743,61	3 763,46	3 842,47	3 744,88	3 744,88	3 282,77
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31
— in un altro Stato membro (Esc)	4 768,16	4 780,55	4 902,09	4 777,94	4 777,94	4 220,46

(!) Fatta salva la fissazione dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

ALLEGATO III
Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	32,922	33,251	33,581	34,054	33,911
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (!):					
— Rf di Germania (DM)	79,72	80,51	81,32	82,56	82,23
— Paesi Bassi (Fl)	88,66	89,55	90,43	91,82	91,44
— UEBL (FB/Flux)	1 578,54	1 594,32	1 610,15	1 632,17	1 625,26
— Francia (FF)	239,52	241,93	244,05	247,04	245,92
— Danimarca (Dkr)	285,16	288,01	290,88	295,02	293,74
— Irlanda (£ Irl)	26,624	26,892	27,157	27,514	27,389
— Regno Unito (£)	19,419	19,617	19,816	20,126	20,014
— Italia (Lit)	50 798	51 307	51 669	52 230	51 985
— Grecia (Dra)	3 226,03	3 231,13	3 255,84	3 278,31	3 251,20
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	530,49	530,49	530,49	530,49	530,49
— in un altro Stato membro (Pta)	3 770,53	3 820,65	3 837,95	3 896,57	3 873,53
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 530,96	6 579,77	6 631,42	6 694,54	6 666,30
— in un altro Stato membro (Esc)	6 341,93	6 389,32	6 439,48	6 500,77	6 473,34
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	3 720,06	3 774,37	3 793,87	3 855,25	3 832,21
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	6 341,93	6 389,32	6 439,48	6 500,77	6 473,34

(!) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,029807.

ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7
DM	2,065000	2,060200	2,054960	2,050080	2,050080	2,035200
Fl	2,320930	2,317040	2,312610	2,308660	2,308660	2,295820
FB/Flux	43,143000	43,148700	43,151700	43,144900	43,144900	43,134000
FF	6,963190	6,971990	6,983530	6,996230	6,996230	7,035100
Dkr	7,909900	7,926880	7,946230	7,962540	7,962540	8,011430
£Irl	0,778680	0,779808	0,781157	0,781979	0,781979	0,785601
£	0,695152	0,696673	0,698217	0,699526	0,699526	0,703882
Lit	1 522,21	1 527,51	1 533,28	1 538,69	1 538,69	1 554,93
Dra	164,35100	166,17100	167,96700	169,74400	169,74400	175,61100
Esc	168,66800	170,08500	171,31600	172,71300	172,71300	175,73400
Pta	140,01400	140,75400	141,48100	142,14300	142,14300	143,99000

REGOLAMENTO (CEE) N. 337/88 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1988

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei

prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁸⁾, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87⁽⁹⁾;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 febbraio 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	01	80,00
1001 10 90 000	04	30,00 (*)
	05	25,00 (*)
	02	20,00 (*)
1001 90 91 000	01	80,00
1001 90 99 000	03	90,00
	02	0
	08	105,00
	10	110,00
	11	116,00
1002 00 00 000	03	90,00
	06	20,00
	07	15,00
	02	25,00
	09	105,00
1003 00 10 000	01	80,00
1003 00 90 000	03	95,00
	02	25,00
1004 00 10 000	01	50,00
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	107,00
	02	0
	10	120,00
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	160,00
1101 00 00 120	01	160,00
1101 00 00 130	01	141,00
1101 00 00 150	01	132,00
1101 00 00 170	01	123,00
1101 00 00 180	01	112,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	160,00
1102 10 00 200	01	160,00
1102 10 00 300	01	160,00
1102 10 00 500	01	160,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	294,00 (?)
1103 11 10 200	01	278,00 (?)
1103 11 10 500	01	248,00
1103 11 10 900	01	234,00
1103 11 90 100	01	160,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein;
- 04 zone II e III,
- 05 Algeria,
- 06 Giappone,
- 07 Corea del Sud,
- 08 Ceuta, Melilla,
- 09 zona II b,
- 10 zona VIII,
- 11 Polonia.

(²) Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

(³) Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

(⁴) La restituzione può essere concessa solo se la qualità del frumento duro corrisponde almeno alla qualità stabilita del paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 ad eccezione delle impurità relative ai grani (diverse dai chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi) : per un massimo di 7 %, di cui 5 % di frumento tenero o di altri cereali.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988).

REGOLAMENTO (CEE) N. 338/88 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1988

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁸⁾, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87⁽⁹⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 febbraio 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 000	120,00
1107 10 99 000	175,00
1107 20 00 000	205,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 339/88 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1988

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda la disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possi-

bilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁸⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁹⁾, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 ⁽¹⁰⁾;⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16,

paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 febbraio 1988, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7	6° term. 8
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 90 000	01	0	0	0	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	- 1,00	- 3,00	- 5,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 000	01	0	- 1,00	- 3,00	- 5,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
1004 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	0	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 110	01	0	0	0	0	0	- 20,00	- 20,00
1101 00 00 120	01	0	0	0	0	0	- 20,00	- 20,00
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	- 20,00	- 20,00
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	- 20,00	- 20,00
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	- 20,00	- 20,00
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	- 20,00	- 20,00
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 300	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 100	01	0	0	0	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 200	01	0	0	0	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 500	01	0	0	0	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 900	01	0	0	0	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 90 100	01	0	0	0	0	0	- 20,00	- 20,00
1103 11 90 900	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988).

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi,

REGOLAMENTO (CEE) N. 340/88 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1988

che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per il frumento e per il glutine di frumento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 7, secondo comma,

considerando che l'articolo 16 paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata della restituzione, qualora la situazione del mercato faccia constatare o lasci temere la comparsa di difficoltà in seguito a tale applicazione;

considerando che il mantenimento del regime rischia di tradursi a breve termine nella fissazione anticipata delle restituzioni per quantitativi notevolmente maggiori di quelli prevedibili in condizioni più normali;

considerando che, data la situazione sopra descritta, è opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione delle norme riguardanti la fissazione anticipata delle restituzioni per il prodotto di cui trattasi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione per il glutine di frumento (sottovoce 1109 00 00 100) e per il frumento (voce 1001) è sospesa dal 5 al 9 febbraio 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che autorizza gli aiuti della Repubblica federale di Germania ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1988

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(88/64/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (¹),

considerando quanto segue :

I

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, il governo tedesco ha comunicato alla Commissione, con lettera del 30 settembre 1987, gli interventi finanziari che esso intende effettuare, direttamente o indirettamente, a favore dell'industria carboniera nel 1988; gli interventi finanziari sottoindicati sono stati notificati per autorizzazione alla Commissione conformemente alla predetta decisione :

	<i>(in milioni di DM)</i>
— Aiuti alle vendite di carbone e di coke all'industria siderurgica della Comunità	3 500,0
— Aiuti agli investimenti	115,0
— Aiuti ai premi di minatore (« Bergmannsprämie » per i turni di lavoro in sotterraneo	175,0
— Aiuti ad un ammortamento speciale nel quadro delle misure di razionalizzazione	20,0

(¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

- Aiuti per coprire la differenza fra gli oneri sociali effettivi e normali 337,0
- Misure adottate nel quadro della seconda e terza legge sull'elettricità ricavata dal carbone in discussione

In base all'articolo 12 della decisione n. 2064/86/CECA, le imprese carboniere nelle consegne di carbone da coke, coke e carbone da iniezione effettuate nel quadro di un contratto a lungo termine per l'approvvigionamento degli altiforni dell'industria siderurgica della Comunità hanno la facoltà di concedere degli sconti rispetto ai loro prezzi di listino; tali sconti non devono dar luogo a prezzi di consegna per il carbone e il coke comunitari inferiori a quelli che potrebbero applicarsi per il carbone di paesi terzi e per il coke ricavato da carbone da coke di paesi terzi.

Secondo la comunicazione del governo tedesco, gli aiuti allo smercio di carbone da coke, coke e carbone destinato all'iniezione che alimenta gli altiforni dell'industria siderurgica della Comunità pari a 3 miliardi 500 milioni di DM servono a compensare lo scarto tra i prezzi sul mercato mondiale e i costi di produzione relativamente ad una quantità estratta di 22 500 000 t. L'aiuto è pertanto compatibile con il disposto dell'articolo 4 della decisione precisata.

L'aiuto allo smercio di carbone da coke, coke e carbone destinato all'iniezione che alimenta gli altiforni dell'industria siderurgica comunitaria contribuisce a scaglionare la

chiusura di alcune sedi estrattive e contribuisce a risolvere i problemi sociali e regionali legati all'andamento dell'industria carboniera, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino della decisione n. 2064/86/CECA.

L'aiuto agli investimenti per un importo di 115 000 000 di DM è previsto a favore di investimenti nelle miniere, cokerie, fabbriche di agglomerato e centrali di miniere. L'aiuto copre il 2,9 % dell'investimento totale di 3 miliardi 900 milioni di DM; esso è conforme alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 della decisione per tutte le miniere di carbone.

Nel quadro degli orientamenti politici comunitari per il carbone, l'aiuto agli investimenti per il 1988 merita un giudizio positivo in quanto contribuisce a migliorare la competitività dell'industria carboniera in conformità con il trattino 1 dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione.

In conformità dell'articolo 5, paragrafo 3 della decisione il governo della Repubblica federale di Germania deve notificare alla Commissione, almeno una volta all'anno per ogni programma, gli obiettivi prefissati, gli investimenti da essi richiesti e gli importi degli aiuti.

L'aiuto di 175 000 000 di DM accordato per finanziare i premi di minatore « Bergmannsprämie » (DM 10 per turno di lavoro in sotterraneo) aiuta l'industria carboniera a mantenere una forza lavoro qualificata in sotterraneo. L'aiuto costituisce una misura specifica in vigore per diversi anni (riduzione dell'imposta sui redditi dei minatori), che dev'essere notificata separatamente dall'aiuto previsto agli articoli da 3 a 5 della decisione. L'aiuto è perciò conforme all'articolo 6 della decisione.

L'obiettivo dei premi di minatore « Bergmannsprämie » è di mantenere un personale qualificato in vista di misure di razionalizzazione intese a migliorare la competitività dell'industria carboniera in conformità col primo trattino dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione.

Il governo della Repubblica federale di Germania prevede per il 1988 la possibilità di un ammortamento speciale per misure di estensione e razionalizzazione nelle miniere in sotterraneo. Questa speciale indennità, che è esistita per molti anni ed è stata approvata dalla Commissione quale misura generale in conformità con l'articolo 67 del trattato CECA, ammonta a 20 000 000 di DM.

La misura si basa sull'articolo 51 della legge sull'imposta sul reddito e sull'articolo 81 del regolamento sull'imposta sul reddito e non darà alcun vantaggio competitivo particolare all'industria carboniera tedesca nei confronti di altri produttori comunitari di carbone.

La misura contribuirà ad intensificare la razionalizzazione e a migliorare la competitività in conformità con il primo trattino dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione.

La notifica presentata alla Commissione dal governo della Repubblica federale di Germania sulle misure intese a finanziare prestazioni sociali nell'industria carboniera mostra che i contributi statali ai sistemi di sicurezza sociale di tutta l'industria mineraria rendono gli oneri sociali effettivi delle imprese carboniere inferiori agli oneri standard che le imprese dovrebbero accollarsi in conformità dell'articolo 7 della decisione. La differenza globale per l'industria mineraria ammonta a 421 000 000 di DM, dei quali circa l'80 % (337 000 000) spetta all'industria carboniera. Di conseguenza, i limiti di cui all'articolo 7 della decisione vengono superati di questo ammontare, che dev'essere perciò considerato come aiuto indiretto alla produzione corrente. I costi di produzione delle imprese sono ridotti grazie al basso livello degli oneri sociali (DM 4,4 per tonnellata = 1,6 % dei costi totali di produzione).

I contributi dello Stato ai sistemi di sicurezza sociale dell'intera industria mineraria si applicano a tutte le forme di attività mineraria (carbone, giacimenti, sali, ecc.) e costituiscono perciò una misura generale in conformità dell'articolo 67 del trattato CECA. Rispetto agli altri produttori di carbone della Comunità, una riduzione dell'1,6 % dei costi di produzione non rappresenta un vantaggio competitivo particolare per l'industria carboniera tedesca in quanto le entrate non coprono i costi di produzione. Il superamento per 337 000 000 di DM dei limiti fissati all'articolo 7 della decisione può perciò essere approvato come una misura generale in conformità dell'articolo 67 del trattato CECA. La misura contribuisce inoltre a ridurre i problemi sociali di cui al terzo trattino dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione summenzionata.

Per quanto riguarda la seconda e terza legge relativa all'elettricità prodotta a partire dal carbone, il governo della Repubblica federale di Germania non è ancora in grado di valutare l'importo compensativo che ha intenzione di accordare nel 1988 ai produttori di elettricità per l'impiego di carbone comunitario.

Pertanto la Commissione non è ancora in grado di pronunciarsi al riguardo. Le misure dovranno essere successivamente notificate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 della suddetta decisione.

II

Per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti previsti a favore della produzione corrente con il buon funzionamento del mercato comune si constata quanto segue:

- data la situazione delle scorte di carbone e di coke non sono previste nel 1988 difficoltà di approvvigionamento,
- le consegne di carbone tedesco ad altri paesi della Comunità diminuiranno nel 1988 rispetto al 1987,
- nel 1988 gli allineamenti di prezzi su quelli di altri produttori comunitari saranno molto limitati,
- i prezzi del carbone tedesco non si risolveranno nel 1988 in un aiuto indiretto alle industrie consumatrici.

Alla luce di quanto precede si può concludere che gli aiuti nel 1988 a favore della produzione corrente dell'industria carboniera tedesca sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune.

III

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti diretti da essa autorizzati a favore della produzione corrente rispondano esclusivamente agli scopi enunciati negli articoli da 3 a 6 della suddetta decisione. In particolare essa deve essere informata dell'entità e della ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concedere all'industria carboniera a partire dal 1° gennaio 1988 per l'anno civile 1988 un aiuto di 4 miliardi 147 milioni di DM.

Tale importo è ripartito come segue:

1. un importo non superiore a 3 miliardi 500 milioni di DM alle vendite di carbone e di coke all'industria siderurgica della Comunità;

2. un importo non superiore a 115 000 000 di DM per aiuti agli investimenti;
3. un importo non superiore a 175 000 000 di DM per aiuti ai premi di minatore (« Bergmannsprämie ») per i turni di lavoro in sotterraneo;
4. un importo non superiore a 20 000 000 di DM per aiuti ad un ammortamento speciale per misure di razionalizzazione;
5. un importo non superiore a 37 000 000 di DM per aiuto per coprire la differenza fra le spese sociali effettive e normali.

Articolo 2

Il governo della Repubblica federale di Germania notifica alla Commissione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 della decisione n. 2064/86/CECA due mesi prima della data prevista per l'attuazione delle misure, l'importo previsto per il 1988 del conguaglio in virtù della seconda e terza legge relativa all'elettricità prodotta a partire dal carbone.

Il governo della Repubblica federale di Germania comunicherà entro il 30 giugno 1989, gli importi realmente versati nel 1988 a titolo di aiuti.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Nicolas MOSAR

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che autorizza il Regno Unito a procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di taluni televisori originari della Repubblica popolare cinese immessi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(88/65/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115,

vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE⁽¹⁾, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, a norma della decisione 87/433/CEE, gli Stati membri possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni soltanto previa autorizzazione da parte della Commissione;

considerando che, in data 15 dicembre 1987, il governo del Regno Unito ha inoltrato una richiesta a titolo dell'articolo 2 della decisione 87/433/CEE presso la Commissione della Comunità europee per essere autorizzata ad istituire una sorveglianza intracomunitaria per i televisori della sottovoce 85.15 A III b) ex 2 della tariffa doganale comune originari della Repubblica popolare cinese, immessi in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che nel Regno Unito, l'importazione dei prodotti in questione originari della Repubblica popolare cinese è assoggettata, a norma del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio⁽²⁾, ad un regime di restrizioni quantitative;

considerando che la Commissione ha esaminato dettagliatamente i dati forniti dalle autorità britanniche a sostegno di tale richiesta sulla base dei criteri di cui alla decisione 87/433/CEE;

considerando che essa ha esaminato fra l'altro se le importazioni potevano essere oggetto di misure di sorveglianza intracomunitaria a titolo dell'articolo 2 della decisione 87/433/CEE, qualora venissero fornite indicazioni in merito ad eventuali difficoltà economiche e si verificasse il rischio di una deviazione di traffico;

considerando che da questo esame risulta l'esistenza di questo rischio e che è opportuno avere una completa conoscenza delle importazioni intracomunitarie prevedibili al fine di individuare un'eventuale evoluzione pericolosa;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare il Regno Unito ad assoggettare sino al 31 dicembre 1988 le importazioni in questione ad una sorveglianza intracomunitaria preventiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato a procedere, sino al 31 dicembre 1988, ad una sorveglianza intracomunitaria, in conformità dell'articolo 2 della decisione 87/433/CEE, dei prodotti succitati, originari della Repubblica popolare cinese immessi in libera pratica negli altri Stati membri:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
85.15 A III b) ex 2)	Televisori

Articolo 2

La presente decisione è destinata al Regno Unito.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

W. DE CLERCQ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che modifica la decisione 87/257/CEE relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(88/66/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/64/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1;

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere ai requisiti generali e particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 72/462/CEE, gli Stati Uniti d'America hanno trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità;

considerando che l'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato originariamente fissato con decisione 87/257/CEE della Commissione⁽³⁾;

considerando tuttavia che, per evitare brusche interruzioni delle correnti di scambio esistenti, la Commissione ha comunicato agli Stati membri un elenco degli stabilimenti dai quali essi possono continuare a importare carni fresche fino al 31 dicembre 1987;

considerando che tali stabilimenti dovevano essere sottoposti ad un'ispezione comunitaria entro tale scadenza, per verificare se essi avessero proceduto ai necessari adeguamenti per conformarsi alla normativa comunitaria in

materia e se possono pertanto figurare nell'elenco degli stabilimenti americani riconosciuti ai fini dell'importazione di carne fresche nella Comunità;

considerando che, dato il numero elevato di stabilimenti per i quali è stata richiesta un'ispezione, la Commissione si trova nell'impossibilità materiale di completare tutte le ispezioni entro il 31 dicembre 1987;

considerando che per ridurre al minimo le ripercussioni sugli scambi è opportuno prorogare tale regime transitorio fino al 31 marzo 1988;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data del 31 dicembre 1987 figurante all'articolo 2 della decisione 87/257/CEE è sostituita dalla data del 31 marzo 1988.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 52.

⁽³⁾ GU n. L 121 del 9. 5. 1987, pag. 46.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che modifica la decisione 87/258/CEE relativa all'elenco degli stabilimenti del Canada dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(88/67/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/64/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere ai requisiti generali e particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 72/462/CEE, il Canada ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità;

considerando che l'elenco degli stabilimenti del Canada dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato originariamente fissato con decisione 87/258/CEE della Commissione⁽³⁾;

considerando tuttavia che, per evitare brusche interruzioni delle correnti di scambio esistenti, la Commissione ha comunicato agli Stati membri un elenco degli stabilimenti dai quali essi possono continuare a importare carni fresche fino al 31 dicembre 1987;

considerando che tali stabilimenti dovevano essere sottoposti ad un'ispezione comunitaria entro tale scadenza, per verificare se essi avessero proceduto ai necessari adegua-

menti per conformarsi alla normativa comunitaria in materia e se possono pertanto figurare nell'elenco degli stabilimenti canadesi riconosciuti ai fini dell'importazione di carni fresche nella Comunità;

considerando che è materialmente impossibile completare le ispezioni negli stabilimenti canadesi entro il 31 dicembre 1987;

considerando che per ridurre al minimo le ripercussioni sugli scambi è opportuno prorogare tale regime transitorio fino al 31 marzo 1988;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data del 31 dicembre 1987 figurante all'articolo 2 della decisione 87/258/CEE è sostituita dalla data del 31 marzo 1988.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 52.

⁽³⁾ GU n. L 121 del 9. 5. 1987, pag. 50.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

relativa ad uno stanziamento iniziale alla Danimarca di parte delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1988 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità

(88/68/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che per realizzare il piano di fornitura di derrate alimentari agli indigenti — al cui finanziamento si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio 1988 — è necessario ripartire le risorse tra gli Stati membri;

considerando che attualmente si dispone di dati statistici provvisori circa il fabbisogno dei vari Stati membri, in base al quale saranno ripartiti gli stanziamenti di bilancio e che i dati definitivi saranno disponibili solo nei primi mesi del 1988;

considerando che il 17 dicembre 1987 la Danimarca ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione di avviare la misura di cui trattasi sul suo territorio ed ha indicato i quantitativi di prodotti che intenderebbe distribuire; che è auspicabile che il programma sia avviato fin d'ora nei paesi della comunità in cui è possibile iniziare la sua realizzazione prima che altrove; che l'inizio del programma a date diverse non deve comportare una discriminazione fra le varie regioni della Comunità; che si può garantire l'assenza di discriminazioni procedendo ad uno stanziamento iniziale parziale; che la Commissione ha adottato la decisione 87/596/CEE⁽³⁾ relativa ad uno stanziamento iniziale parziale alla Francia;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3744/87, la Commissione ha sentito

il parere delle principali organizzazioni che conoscono da vicino i problemi delle persone più bisognose nella Comunità ai fini della stesura della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Si procede al seguente stanziamento iniziale di parte delle risorse di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3744/87 come segue:

— Danimarca: 100 000 ECU.

2. Fermo restando il massimale di cui al paragrafo 1, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Danimarca, i seguenti quantitativi di prodotti:

— fino a 5 t di burro,

— fino a 20 t di carni bovine.

3. I quantitativi di cui al paragrafo 2 possono essere ritirati a decorrere dal 21 dicembre 1987.

Articolo 2

Si provvederà all'adozione di un'ulteriore decisione sulla ripartizione delle risorse fra tutti gli Stati membri, compresa l'assegnazione di stanziamenti supplementari alla Danimarca, non appena sarà noto il rispettivo fabbisogno.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. L 361 del 22. 12. 1987, pag. 27.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

relativa ad uno stanziamento iniziale ai Paesi Bassi di parte delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1988 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità

(88/69/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che per realizzare il piano di fornitura di derrate alimentari agli indigenti — al cui finanziamento si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio 1988 — è necessario ripartire le risorse tra gli Stati membri;

considerando che attualmente si dispone di dati statistici provvisori circa il fabbisogno dei vari Stati membri, in base al quale saranno ripartiti gli stanziamenti di bilancio e che i dati definitivi saranno disponibili solo nei primi mesi del 1988;

considerando che il 18 dicembre 1987 i Paesi Bassi hanno chiesto alla Commissione l'autorizzazione di avviare la misura di cui trattasi sul loro territorio ed hanno indicato i quantitativi di prodotti che intenderebbero distribuire; che è auspicabile che il programma sia avviato fin d'ora nei paesi della Comunità in cui è possibile iniziare la sua realizzazione prima che altrove; che l'inizio del programma a date diverse non deve comportare una discriminazione fra le varie regioni della Comunità; che si può garantire l'assenza di discriminazioni procedendo ad uno stanziamento iniziale parziale; che la Commissione ha adottato le decisioni 87/596/CEE⁽³⁾ e 88/68/CEE⁽⁴⁾ relative alla concessione di stanziamenti iniziali parziali alla Francia e alla Danimarca;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3744/87, la Commissione ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono da

vicino i problemi delle persone più bisognose nella Comunità ai fini della stesura della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Si procede al seguente stanziamento iniziale di parte delle risorse di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione come segue:

— Paesi Bassi: 1,5 milioni di ECU.

2. Fermo restando il massimale di cui al paragrafo 1, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione nei Paesi Bassi, i seguenti quantitativi di prodotti:

— fino a 150 t di burro,

— fino a 300 t di carni bovine.

3. I quantitativi di cui al paragrafo 2 possono essere ritirati a decorrere dal 28 dicembre 1987.

Articolo 2

Si provvederà all'adozione di un'ulteriore decisione sulla ripartizione delle risorse fra tutti gli Stati membri, compresa l'assegnazione di stanziamenti supplementari ai Paesi Bassi, non appena sarà noto il rispettivo fabbisogno.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. L 361 del 22. 12. 1987, pag. 27.

⁽⁴⁾ Vedi pag. 40 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

relativa ad uno stanziamento iniziale al Belgio di parte delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1988 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità

(88/70/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella comunità⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che per realizzare il piano di fornitura di derrate alimentari agli indigenti — al cui finanziamento si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio 1988 — è necessario ripartire le risorse tra gli Stati membri;

considerando che attualmente si dispone di dati statistici provvisori circa il fabbisogno dei vari Stati membri, in base al quale saranno ripartiti gli stanziamenti di bilancio e che i dati definitivi saranno disponibili solo nei primi mesi del 1988;

considerando che il 22 dicembre 1987 il Belgio ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione di avviare la misura di cui trattasi sul loro territorio ed hanno indicato i quantitativi di prodotti che intenderebbero distribuire; che è auspicabile che il programma sia avviato fin d'ora nei paesi della Comunità in cui è possibile iniziare la sua realizzazione prima che altrove; che l'inizio del programma a date diverse non deve comportare una discriminazione fra le varie regioni della Comunità; che si può garantire l'assenza di discriminazioni procedendo ad uno stanziamento iniziale parziale; che la Commissione ha adottato le decisioni 87/596/CEE⁽³⁾, 88/68/CEE⁽⁴⁾ e 88/69/CEE⁽⁵⁾ relative alla concessione di stanziamenti iniziali parziali a vari Stati membri;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3744/87, la Commissione ha sentito

il parere delle principali organizzazioni che conoscono da vicino i problemi delle persone più bisognose nella Comunità ai fini della stesura della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Si procede al seguente stanziamento iniziale di parte delle risorse di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione come segue:

— Belgio: 1 000 000 ECU.

2. Fermo restando il massimale di cui al paragrafo 1, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Belgio, i seguenti quantitativi di prodotti:

— fino a 170 t di frumento tenero,

— fino a 120 t di burro,

— fino a 110 t di carni bovine.

3. I quantitativi di cui al paragrafo 2 possono essere ritirati a decorrere dal 6 gennaio 1987.

Articolo 2

Si provvederà all'adozione di un'ulteriore decisione sulla ripartizione delle risorse fra tutti gli Stati membri, compresa l'assegnazione di stanziamenti supplementari al Belgio, non appena sarà noto il rispettivo fabbisogno.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. L 361 del 22. 12. 1987, pag. 27.

⁽⁴⁾ Vedi pag. 40 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ Vedi pag. 41 della presente Gazzetta ufficiale.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3541/87 della Commissione, del 25 novembre 1987, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 336 del 26 novembre 1987)

Pagina 30, articolo 1 :

anziché: « 61,269 »,

leggi: « 39,532 ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3871/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 363 del 23 dicembre 1987)

Alla pagina 59, allegato, nota (1), punto 03, ultima riga, tra « la Svezia » e « le isole Færøer » :
aggiungere « l'Austria ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3977/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1988 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 375 del 31 dicembre 1987)

Pagina 2, colonna di destra, primo considerando :

anziché: « 1968 »,

leggi: « 1988 ».

Pagina 15, *Pollachius pollachius*, VII :

anziché: « België/Belgique Danmark	430 »,
leggi: « België/Belgique Danmark	430 ».

Pagina 21, *Trachurus spp.*, VIII c :

anziché: « 32 000 »,

leggi: « 32 000 (*) ».

Pagina 21, *Trachurus spp.*, IX, X; COPACE 34.1.1 (1) :

anziché: « 50 000 »,

leggi: « 50 000 (*) ».

Pagina 23, *Pleuronectes platessa*, III b, c, d (1) :

anziché: « 3 000 »,

leggi: « 3 000 (*) ».